

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 16/12/2025

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) risulta segnalata in SIC da parte dell'Intermediario resistente; ii.) la disciplina della *privacy* a suo tempo sottoscritta non risulta aggiornata; iii.) non risulta rispettato il requisito formale della segnalazione in quanto risulta carente la comunicazione di preavviso circa l'imminente segnalazione; iv.) in particolare, la lettera di preavviso sarebbe stata inviata ad un indirizzo non confrontabile con quello indicato in contratto e priva di *barcode* identificativo; v.) la condotta dell'Intermediario ha cagionato un danno all'immagine per il quale chiede di essere risarcita.

Parte resistente eccepisce che: i.) la ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento nel mese di ottobre del 2015; ii.) dal mese di aprile del 2020 la Banca ha evidenziato che il saldo del conto corrente presentava una sconfino – non autorizzato – pari a circa duemila euro; iii.) tale comunicazione è stata inviata con lettera raccomandata ma l'indirizzo della ricorrente risultava essere “sconosciuto”; iv.) il medesimo indirizzo veniva tuttavia indicato dalla ricorrente al momento della sottoscrizione di un prestito personale con garanzia cambiaria, nel mese di novembre del 2020, stipulato allo scopo di rientrare dallo scoperto di conto corrente che si era creato; v.) con missiva del 14 aprile 2021, la ricorrente veniva informata, con invio tramite sistema *Nexive*, che risultava insoluta una rata di detto prestito, invitandola al pronto pagamento con l'avvertenza che, in difetto, si sarebbe proceduto alla segnalazione in SIC; vi.) anche in relazione a tale invio l'indirizzo risultava “sconosciuto”; vii.) seguivano

ulteriori comunicazioni aventi ancora ad oggetto i mancati puntuali pagamenti delle rate relative al prestito di cui sopra con tutti i necessari “avvisi” previsti dalle norme in vigore.

Parte ricorrente domanda la cancellazione di una segnalazione di ritardo in SIC oltre il risarcimento del danno.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto una segnalazione di ‘ritardo’ in SIC relativa ad un prestito personale stipulato a ripiano di uno sconfinamento su conto corrente.

La segnalazione risulta contestata unicamente sotto il profilo formale per due ordini di motivi: mancata sottoscrizione del modulo *privacy* aggiornato alle vigenti normative e difetto del preavviso di segnalazione.

Con riferimento alla prima doglianza mette conto evidenziare che i Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che la segnalazione di informazioni “negative” nei SIC possa prescindere dall’acquisizione di un consenso al trattamento dei dati personali e possa essere mantenuta in caso di revoca del consenso (cfr. Coll. Roma, dec. n. 1255 del 2023).

Il rilievo, pertanto, non è fondato e deve essere respinto.

Con riferimento alla seconda doglianza, dalla comunicazione in atti emergeva che la prima segnalazione visibile fosse relativa al mese di settembre 2022. Essa, tuttavia, non era la prima segnalazione in assoluto. Con provvedimento comunicato in data 28 ottobre 2025, di conseguenza, il Collegio ha richiesto all’Intermediario «la produzione di copia della documentazione comprovante le segnalazioni di ritardo inviate anteriormente al settembre 2022».

Dalla documentazione integrativa prodotta emerge che la prima segnalazione di ritardo è stata effettuata il 31 agosto 2021. A riguardo, si rileva che l’Intermediario già in sede di controdeduzioni aveva prodotto una lettera di preavviso datata 14 luglio 2021, restituita al mittente il 27 luglio seguente con causale “sconosciuto”.

L’indirizzo di destinazione riportato nel *tracking* spedizioni *Nexive* coincide con quello indicato dalla ricorrente nel contratto di prestito personale per cui è segnalazione. L’Arbitro ha statuito che i metodi di spedizione del preavviso che prevedano un sistema di tracciatura mediante localizzazione satellitare GPS, codice a barre univoco e che sono in grado di registrare il nome del destinatario, la data e l’ora del recapito – quale è quello utilizzato nel caso di specie – sono in linea con la normativa che disciplina i sistemi di recapito della corrispondenza in data e ora certa.

I Collegi territoriali, secondariamente, concordano nel ritenere che la prova della ricezione del preavviso può ritenersi raggiunta nel caso in cui vi sia coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle evidenze e quelli riportati sulle singole comunicazioni contenenti il preavviso (Coll. Roma, dec. n. 7904 del 2020 e Coll. Roma, dec. n. 7837 del 2020).

Nel caso di specie, tuttavia, sulla missiva di preavviso non è riportato un codice riconducibile al *barcode* riportato nella evidenza di *tracking*.

In caso di assenza del codice a barre, l’orientamento condiviso dei Collegi prevede che la prova della ricezione è da ritenersi raggiunta in compresenza di almeno due delle seguenti fattispecie: 1) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; 2) la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; 3) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

Nel caso di specie i requisiti risultano soddisfatti (per un’ipotesi analoga v. Coll. di Roma, dec. n. 4983 del 2025), atteso che: a fronte di un preavviso datato 14 luglio 2021 risulta l’accettazione da parte del vettore in data 22 luglio 2021; nella documentazione del vettore si fa riferimento al numero di contratto di finanziamento; il tentativo di recapito risulta effettuato in data 27 luglio 2021.

Neanche la seconda doglianza, di conseguenza, è fondata. Rimane assorbita la domanda risarcitoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE